

Prot. n. 06/2023

Enna, 20/01/2023

## ALLE IMPRESE DEL TERRITORIO

### OGGETTO: LEGGE BILANCIO 2023 – STRALCIO CARTELLE ESATTORIALI E DEFINIZIONE AGEVOLATA

La Confartigianato Imprese Enna informa con la Legge di Bilancio 2023 sono state stabilite importanti novità in materia di riscossione

#### Definizione agevolata

L'articolo 1, commi 231-252, della Legge n. 197/2022 introduce una nuova **Definizione agevolata per i debiti contenuti nei carichi affidati all'Agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 30 giugno 2022**, anche se ricompresi in precedenti misure agevolative di cui si è determinata l'inefficacia.

La disposizione prevede la facoltà, per il contribuente, di estinguere i debiti iscritti a ruolo senza corrispondere le somme affidate all'Agente della riscossione a titolo di interessi e sanzioni, interessi di mora nonché il cd. aggio.

Sono da considerare nell'importo dovuto le somme a titolo di capitale e le spese per le procedure esecutive e i diritti di notifica.

Per quanto riguarda le sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada (tranne le sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), la "Definizione" si applica limitatamente agli interessi, comunque denominati, e alle somme maturate a titolo di aggio.

Per aderire alla Definizione agevolata, **entro il 30 aprile 2023**, il contribuente deve presentare una dichiarazione di adesione esclusivamente in via telematica, secondo le modalità pubblicate sul sito dell'AdE entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della legge.

È possibile pagare gli importi:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2023;
- oppure, in un numero massimo di 18 rate (5 anni), di cui le prime due con scadenza il 31 luglio e il 30 novembre 2023. Le restanti 16 rate, ripartite nei successivi 4 anni, andranno saldate il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre di ciascun anno a decorrere dal 2024.

La prima e la seconda rata saranno pari al 10% delle somme complessivamente dovute, le restanti rate invece di pari importo.

Il pagamento rateizzato prevede l'applicazione degli interessi al tasso del 2 per cento annuo, a decorrere dal 1° agosto 2023.

In caso di omesso ovvero insufficiente o tardivo versamento, superiore a cinque giorni, anche di una sola rata, la Definizione agevolata risulta inefficace e i versamenti effettuati sono considerati a titolo di acconto sulle somme dovute.

Non rientrano nel beneficio della Definizione agevolata alcune tipologie di carichi, esclusi in ragione della loro natura, e in particolare quelli riferiti a:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall'Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle "risorse proprie tradizionali" dell'Unione Europea e all'imposta sul valore aggiunto riscossa all'importazione.

Per quanto riguarda i carichi degli enti di previdenza privati, la Legge n. 197/2022 prevede che tali carichi possano rientrare nella Definizione agevolata solo con apposita delibera pubblicata sul sito internet dello specifico ente, entro il 31 gennaio 2023, e comunicata entro la stessa data ad Agenzia delle entrate-Riscossione mediante posta elettronica certificata (pec).

### **"Stralcio" dei debiti fino a mille euro**

L'articolo 1, commi 222-230, della Legge n. 197/2022 prevede **l'annullamento automatico, alla data del 31 marzo 2023, senza alcuna richiesta da parte del contribuente, dei singoli debiti affidati all'Agente della riscossione dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015, di importo residuo fino a mille euro.**

L'importo viene calcolato dalla data di entrata in vigore della Legge ed è comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. La norma stabilisce che, per gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali:

- lo "Stralcio" riguarda esclusivamente le sanzioni e gli interessi, compresi gli interessi di mora. Il capitale, le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e le spese di notifica delle cartelle restano interamente dovuti;
- per quanto riguarda le sanzioni per violazioni del Codice della strada e le altre sanzioni amministrative, (diverse dalle sanzioni irrogate per violazioni tributarie o per violazione degli obblighi relativi ai contributi e ai premi dovuti agli enti previdenziali), lo "Stralcio" si applica limitatamente agli interessi,

comunque denominati, e non annulla le sanzioni e le somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notifica della cartella di pagamento.

La Legge prevede, inoltre, che gli enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, possano stabilire di non applicare lo “Stralcio” (cd. annullamento parziale) e, quindi, di evitare l’annullamento automatico previsto, adottando uno specifico provvedimento e comunicandolo all’Agente della riscossione entro il 31 gennaio 2023.

Dalla data di entrata in vigore della Legge e fino alla data dell’effettivo annullamento, stabilito dalla norma al 31 marzo 2023, è sospesa la riscossione dei debiti ricompresi nell’ambito applicativo dello “stralcio” compresi quelli iscritti a ruolo da enti creditori diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali.

Si precisa, infine, che la misura relativa allo “Stralcio” fino a mille euro non trova applicazione per le seguenti tipologie di carichi affidati all’Agente della riscossione:

- recupero degli aiuti di Stato considerati illegittimi dall’Unione Europea;
- crediti derivanti da condanne pronunciate dalla Corte dei conti;
- multe, ammende e sanzioni pecuniarie dovute a seguito di provvedimenti e sentenze penali di condanna;
- debiti relativi alle “risorse proprie tradizionali” dell’Unione Europea e all’imposta sul valore aggiunto riscossa all’importazione.

### **Definizione agevolata delle somme dovute al Fisco per gli esiti dei controlli automatizzati**

L’Agenzia delle Entrate con la circolare 1/E del 13 gennaio, ha fornito i chiarimenti necessari per i contribuenti che vogliono pagare in modo agevolato le somme dovute per gli esiti dei controlli automatizzati dei modelli dichiarativi degli anni 2019, 2020, 2021.

Nel documento vengono illustrate le istruzioni per:

- definizione agevolata delle somme dovute per i controlli automatizzati delle dichiarazioni dal 2019 al 2021;
- definizione agevolata delle rateazioni già in corso al 1 gennaio 2023;
- estensione dei piani di rateazione.

#### **Definizione agevolata, le sanzioni passano dal 10 al 3%**

Per le imposte non versate o versate in ritardo, grazie alla definizione agevolata le sanzioni applicate passano **dall’attuale 10% al 3%**. La circolare specifica che rientrano nella definizione agevolata:

- le comunicazioni per le quali il termine di pagamento non è ancora scaduto al 1 gennaio 2023;
- le comunicazioni recapitate successivamente al 1 gennaio 2023.

- Per poter rientrare nella Rottamazione di questa tipologia di debito, in ogni caso, è necessario che le somme dovute siano pagate entro 30 (o 90 giorni se telematico) giorni dal ricevimento dell'avviso originario:
- in un'unica soluzione;
- almeno la prima rata (le successive si dovranno versare entro la fine di ciascun trimestre successivo).

I benefici della definizione agevolata, chiarisce l'AdE, potranno essere applicati anche nel caso di:

*lieve inadempimento previste dall'articolo 15-ter del D.P.R. n. 602/1973 (ritardo non superiore a sette giorni nel versamento delle somme dovute o della prima rata; carenza per una frazione non superiore al 3 per cento e, in ogni caso, a 10mila euro nel versamento delle somme dovute o di una rata; tardivo versamento di una rata diversa dalla prima entro il termine di versamento della rata successiva), salva l'applicazione delle sanzioni per la carenza e/o il ritardo.*

### **Definizione agevolata delle rateazioni già in corso al 1 gennaio 2023**

La definizione agevolata si applica anche alle rateazioni in corso al 1 gennaio 2023, ma solo se il contribuente è il regola con i pagamenti precedenti. In questo caso la definizione agevolata prescinde dal periodo d'imposta cui il debito si riferisce, ma l'agevolazione consiste solo nella riduzione dell'imposta (dal 10 al 3%) residua. Ovvero per i pagamenti rateali da versare dopo il 31 dicembre 2022.

### **Estensione dei piani di rateazione**

Per quel che riguarda le rateazioni delle somme, grazie al comma 159 della Legge di Bilancio 2023, è possibile estendere il periodo di rateazione. Le somme dovute per gli esiti dei controlli automatizzati, infatti, potevano essere versate solo in un massimo di 8 rate trimestrali di uguale importo e solo se la somma dovuta era superiore a 5.000 euro in un massimo di 20 rate mensili di uguale importo.

Grazie alla modifica apportata dalla Legge di Bilancio 2023, invece, a prescindere dall'importo del debito, il pagamento può essere rateizzato in un massimo di 20 rate di uguale importo da versare trimestralmente. Questa disposizione si applica non solo alle rateazioni non ancora iniziate, ma anche a quelle già in essere che possono, pertanto, essere estese anche se di importo non superiore a 5.000 euro.

Per ulteriori informazioni vi invitiamo a contattarci al numero 0935/531905 o inviare un'email all'indirizzo [info@confartigianatoenna.it](mailto:info@confartigianatoenna.it)

Cordiali Saluti.

Il Segretario Prov.le  
F.to Dott.ssa Angela Maccarrone